



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere (relatore)
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Marco Ferraro	Primo Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario
dott. Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 13 marzo 2025, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

**nei confronti della Camera di Commercio di Brescia sull'istanza di parere
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA l'ordinanza n. 43 del 26 febbraio 2025, in ordine alle competenze in materia delle richieste di parere ai sensi dell'art 5, commi 3 e 4 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118,

VISTA la deliberazione della Giunta della Camera di commercio Brescia, adottata in data 27 febbraio 2025 e la richiesta dell'Ente pervenuta via pec in data 28 febbraio 2025 e assunta al protocollo generale C.d.c. n. 2935 in pari data e al protocollo pareri TUSP n. 9/2025

Udito il Relatore, dott. Mauro Bonaretti;

PREMESSO

Il segretario generale della Camera di Commercio di Brescia, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha trasmesso il provvedimento n. 19 del 27 febbraio 2025, con il quale la Giunta di questa Camera di Commercio ha deliberato di aderire all'aumento del capitale sociale di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, di cui è socia per una quota pari all'84,63%, da € 14.477.553 a € 16.227.553, come deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 20 febbraio 2025.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

1. Il comma 3 dell'art. 5, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito per comodità anche "TUSP"), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta. Secondo la previsione normativa, la Corte dei conti *"delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla*

sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

La norma prevede, inoltre, che, qualora la Corte non si pronunci entro il predetto termine di sessanta giorni, l'Ente possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione e che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, qualora l'Amministrazione intenda procedere ugualmente all'acquisto della partecipazione, sia tenuta *"a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"* (art. 5, co. 4, TUSP).

A fronte dei dubbi ermeneutici sorti con riferimento alla natura delle funzioni esercitate dalle Sezioni di controllo, posto che l'art. 5 TUSP qualifica la deliberazione adottata nell'esercizio di tale funzione quale *"parere"*, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno statuito che *"la pronuncia esitante nel parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"* (Sez. riunite n. 16/2022/QMIG).

2. Fermo l'inquadramento normativo su esposto, in via preliminare il Collegio è chiamato a stabilire se la deliberazione della Camera di commercio di Brescia, trasmessa dall'Ente, debba essere sottoposta al controllo *ex art. 5 TUSP*.

Giova infatti rammentare che, le Sezioni Riunite in sede di controllo, con pronuncia n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 hanno affermato che *"l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio"*, con la conseguenza che *"l'assunzione della qualità di socio segna (...) la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi (...). L'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e*

di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio".

L'operazione all'attenzione della Sezione si configura come aumento di capitale e pertanto non viene alterato in alcun modo l'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio, in quanto quest'ultima è già socia della S.p.A Immobiliare Fiere di Brescia con l'84,63% delle azioni.

Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il Collegio ritiene che l'operazione delineata non rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del controllo ex art. 5 commi 3 e 4 TUSP in quanto non determina la costituzione di una nuova società o l'acquisto di nuove partecipazioni in società già costituite.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia dichiara il non luogo a provvedere in merito alla deliberazione della Giunta della di Commercio di Brescia ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 TUSP

DISPONE

la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al legale rappresentante dell'Ente, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016;

PRESCRIVE

che la presente deliberazione sia pubblicata, entro cinque giorni dalla ricezione, sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Brescia ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.

il Relatore
(Mauro Bonaretti)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

18 Marzo 2025

Il Funzionario preposto

al servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)